

9298



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma, 12 GEN. 2016

Prot. N. 1483  
Prot. Entrata N. 1333  
Allegati:  
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia  
S E D E  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
S E D E  
e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
S E D E

**Oggetto:** Atto Senato 1678-B - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Relazione tecnica.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnico finanziaria.

Il Ragioniere Generale dello Stato

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Le disposizioni di cui al presente disegno di legge recante “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” non dovrebbero determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora, comunque, nell'esercizio della delega, data l'estrema complessità della materia, che non permette alle amministrazioni interessate di fornire rassicurazioni sulla effettiva neutralità finanziaria dei decreti delegati, talune norme dei medesimi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, i decreti non potranno entrare in vigore, ex articolo 17, comma 2 della legge 196/2009, sino a che non siano entrati in vigore i provvedimenti legislativi che stanziino le risorse occorrenti.”.

Si segnala, in particolare, che i seguenti criteri di delega sono neutrali dal punto di vista dell'impatto sui saldi di finanza pubblica:

- con riferimento alla lettera m) dell'articolo 1, comma 1, in relazione alla sottoposizione dei contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza al controllo della Corte dei conti, con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte stessa organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, ferma restando l'autonomia organizzativa della Corte dei Conti, tale attività dovrà essere esercitata dall'Ufficio della Corte, a risorse invariate;
- con riferimento alla lettera ee) dell'articolo 1, comma 1, volta a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera con lo scopo di contrastare l'aumento dei costi delle opere pubbliche e di prevenire fenomeni corruttivi, la disposizione si colloca nel quadro normativo vigente in materia che già prevede l'obbligo di comunicazioni delle varianti all'ANAC e, in caso di inadempimento, uno speciale regime sanzionatorio, anche nei confronti delle stazioni appaltanti che appartengano alle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 37 DL 90/2014 e art. 6 d.lgs. n. 163/2006);
- con riferimento alla lettera ll) dell'articolo 1, comma 1, le disposizioni previste non comportano maggior fabbisogno di personale, in quanto tali funzioni potranno essere esercitate dal personale già in servizio, il quale potrà svolgere

gli adempimenti previsti con le risorse finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

- con riferimento alla lettera mm) dell'articolo 1, comma 1, il criterio di delega non comporta un maggior ricorso a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Difatti, già l'ordinamento vigente (cfr. artt. 120 e 141 del D.lgs 163 del 2006 e artt. 216 e 238 del dPR n. 207/2010), sia a livello centrale che territoriale prevede albi di collaudatori formati da dipendenti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifici requisiti di competenza ed esperienza. La ratio delle disposizioni in questione, in ossequio ai principi di trasparenza e rotazione, è quella di ricondurre ad unità attraverso l'istituzione di un unico albo nazionale obbligatorio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le procedure di conferimento degli incarichi in argomento in caso di aggiudicazione con lo strumento del contraente generale. Ciò, non appare possa incidere sul regime delle responsabilità che resta invariato;
- con riferimento alla lettera rr) dell'articolo 1, comma 1, la misura prevista dal testo in esame, che prevede la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici, è sostitutiva rispetto a quella già prevista a legislazione vigente che destina un identico importo ad un fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93 del d.lgs. n. 163/2006);
- con riferimento alla lettera aaa) dell'articolo 1, comma 1, il criterio di delega è volto a razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale con lo scopo di garantire la trasparenza, la celerità e l'economicità della procedura, favorendo l'abbattimento dei costi e la riduzione dei ritardi nella composizione delle liti;
- con riferimento alla lettera ddd) dell'articolo 1, comma 1, le disposizioni sono coerenti con le previsioni delle direttive europee in materia (cfr. ad es. Considerando nn. 2, 37 e 40 ; art. 18, co. 2, della direttiva n. 2014/24/UE). Il criterio in questione riveste finalità di carattere sociale connesse alla promozione delle opportunità di occupazione, del lavoro dignitoso e dell'osservanza dei diritti sociali e di lavoro e costituisce misura premiale nei confronti delle imprese in sede di valutazione delle loro offerte. I relativi oneri, pertanto, faranno carico alle imprese stesse;
- con riferimento ai commi 11 e 12 dell'articolo 1, i criteri di delega, volti all'omogeneizzazione del sistema delle garanzie, non hanno impatto sul Bilancio pubblico. Le modalità saranno definite all'interno dei decreti attuativi in modo da assicurare che tali sistemi siano proporzionati e adeguati alla natura


delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati. La riapertura dei termini, in particolare, permette il proseguimento delle procedure di appalto garantendo, nel contempo, la partecipazione paritaria dei concorrenti in base alla nuova disciplina. In proposito, si evidenzia che in sede di esercizio della delega dovrà essere assicurata l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che dovranno assumersi i rischi d'impresa (cfr. art. 1, co. 1, lett. qq).

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406  
12 GEN 2016 17:24:36

78

X

Il Responsabile



12 GEN. 2016